



## **Titolo**

Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Regolamento settore tecnico – art. 38 - Commissione disciplinare – Corte federale d'appello — competenza in grado d'appello

## **Descrizione**

Ancorché il Regolamento del Settore tecnico non sia stato aggiornato a seguito dell'adozione del nuovo Codice di giustizia sportiva e risulta in taluni passaggi non perfettamente coordinato proprio con il Codice, tuttavia, il combinato disposto dei commi da 1 a 4 dell'art. 38 del Regolamento non può che leggersi nel senso di ritenere che la “Corte di Giustizia Federale” citata al comma 4 (e “nominalmente” competente a conoscere dei reclami) è oggi sostituita dalla Corte Federale di Appello. Appare assorbente la circostanza che i commi 1 e 2 del citato art. 38 del RST tengano chiaramente distinti gli illeciti e le infrazioni soggette alla giurisdizione (recte competenza) degli Organi di Giustizia Sportiva (per tali intendendosi i Giudici sportivi e la Corte sportiva di appello), rispetto alle “altre infrazioni” invece soggette alla giurisdizione di primo grado (recte competenza) della Commissione Disciplinare del Settore tecnico. Per tali “altre infrazioni” la Commissione Disciplinare del Settore tecnico opera quale giudice di primo grado in luogo del Tribunale federale, mentre giudice d'appello non può che essere la Corte Federale di Appello.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 9/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 38 Regolamento settore tecnico; art. 98 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 009 dell'11 settembre 2020 (Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione-Procura Federale)**